



P.zza A. Aleardi n. 1
24068 Seriate (BG)
Tel. 035-304.111
P.IVA 00384000162 Fax. 035-301.152

CITTA' DI SERIATE
Provincia di Bergamo

Regolamento Comunale
per la disciplina dell'attività dei
Centri di Telefonia
Internazionale

Approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 26 luglio 2005.

In vigore dal 24 agosto 2005

ART. 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento ha per oggetto l'insediamento, la disciplina e la regolamentazione dei centri di telefonia internazionale nel rispetto dei principi costituzionali di libertà di comunicazione e di libera iniziativa economica, nella prospettiva di garantire servizi minimi all'utenza e di prevenire qualsivoglia disfunzione sociale legata all'utilizzo improprio dei centri stessi.

ART. 2

Definizione

Per centri di telefonia si intendono gli esercizi che svolgono attività imprenditoriale di comunicazione telefonica e servizi collegati per il pubblico, ove sia permanente la presenza di almeno un addetto per la conduzione del centro.

Il presente regolamento viene adottato in riferimento al punto 14 della deliberazione della Giunta Regionale n. VII/17516 del 17/05/2004 – indirizzi generali per il rilascio da parte dei comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione della legge regionale n° 30 del 24/12/2003.

ART. 3

Procedure e modalità per l'esercizio dell'attività

Il titolare di un centro di telefonia internazionale deve denunciare al competente servizio di polizia commerciale l'inizio o il trasferimento dell'esercizio dell'attività almeno 30 giorni prima della sua attivazione mediante presentazione di denuncia di inizio attività (DIA) di cui all'articolo 19 della legge n° 241/90 e succ. modifiche.

Nella denuncia di inizio dell'attività occorre dichiarare di aver rispettato il regolamento edilizio, il regolamento igienico sanitario, le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso.

ART. 4

Requisiti tecnico-strutturali ed edilizi dei locali

I locali del centro di telefonia devono essere in possesso del certificato di agibilità rilasciato dai competenti uffici tecnici comunali. I medesimi dovranno rispettare i requisiti stabiliti dal vigente Regolamento d'Igiene comunale, in particolare i locali dovranno essere dotati di due servizi igienici, divisi per sesso, e con idoneo antibagno qualora l'accesso sia diretto sull'area ove si svolge la telefonia, di cui uno preferibilmente conforme alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Gli spazi interni al locale devono possedere idonee sedute per ospitare il pubblico stazionante in attesa del servizio, in misura almeno pari al numero delle cabine o postazioni telefoniche presenti.

Nel caso in cui i locali sede della nuova attività siano situati all'interno di complessi residenziali, fatti salvi gli obblighi eventualmente posti dai regolamenti condominiali, gli stessi dovranno essere adeguatamente insonorizzati.

ART. 5

Elementi della comunicazione

La denuncia di inizio o trasferimento dell'attività di cui all'art. 3 deve contenere i seguenti elementi:

- a. nome, cognome luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale del titolare; se trattasi di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero codice fiscale o partita iva;
- b. ubicazione dell'esercizio;
- c. superficie complessiva dell'esercizio, distinta tra superficie destinata all'installazione degli apparecchi o attrezzature telefoniche, e superficie restante.

Devono anche essere allegati i seguenti documenti:

- planimetria dei locali, con l'individuazione delle parti occupate o riservate alle apparecchiature e/o cabine telefoniche, nonché delle parti destinate allo stazionamento degli utenti;
- certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico/edilizia e di agibilità dei locali;
- documentazione di previsione di impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge n. 447/95 e dell'art. 4 della D.G.R Regione Lombardia n° 7/8313 dell' 8 marzo 2002;
- documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività in argomento;
- copia della denuncia di inizio attività presentata alla competente autorità statale per l'esercizio delle telecomunicazioni.

ART. 6

Termine del procedimento

All'atto della presentazione della denuncia di inizio attività la mancata indicazione degli elementi e degli allegati previsti dell'art. 5 comporterà il rigetto della stessa, con conseguente chiusura del procedimento e diffida ad iniziare l'attività.

Ogni comunicazione all'utente verrà effettuata in forma scritta da parte del responsabile del servizio commercio entro 30 giorni dal ricevimento della dia .

ART. 7

Divieto di esercizio congiunto con l'attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande

All'interno dei locali adibiti all'esercizio di un centro di telefonia non può essere effettuata congiuntamente l'attività di vendita di prodotti alimentari e non alimentari .

Analogamente, non è consentita nei medesimi locali l'apertura e l'esercizio congiunto dell'attività di phone - center e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande; quest'ultima attività dovrà infatti rispettare i requisiti di sorvegliabilità di cui al D.M. n° 564 del 17.12.1992.

Non è ammessa, inoltre, l'effettuazione di forme di intrattenimento musicale mediante l'utilizzo di radio, apparati stereo e riproduttori CD, DVD e simili.

ART. 8
Orari dell'attività

I centri di telefonia di cui al presente regolamento sono tenuti ad osservare la fascia oraria determinata con specifica ordinanza.

All'interno della fascia oraria l'esercente potrà determinare autonomamente il proprio orario, dandone apposita comunicazione al comune prima dell'inizio dell'attività.

ART. 9
Vigilanza e sanzioni

L'azione di vigilanza sulle attività di cui al presente regolamento è demandata alle forze di polizia.

Le violazioni dello stesso comporteranno l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 300 ad un massimo di euro 500 con conseguente emissione di ordinanza di cessazione immediata dell'attività illegittimamente posta in essere.

ART. 10
Adeguamento esercizi in essere

Gli esercizi già esistenti, che non possiedono i requisiti necessari, dovranno adeguarsi sotto tutti gli aspetti alle norme previste dal presente regolamento entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso.